Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale „ n. 149 del 14 giugno 1957

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 giugno 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(pubblicate nel “Bollettino Ufficiale„ della Regione)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1956, n. 1.

Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 5 giugno 1956)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della tutela del paesaggio, nel territorio della Regione Valle d'Aosta è vietato di affiggere e di collocare, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale per il turismo, scritte, cartelli, insegne e oggetti di pubblicità commerciale o industriale lungo le strade e i sentieri soggetti a pubblico transito o in vista delle strade e dei sentieri stessi.

Il divieto si estende anche alle strade statali, alle strade ferrate, ai tratti delle strade e dei sentieri costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi di montagna nonchè alle zone site in vista delle traverse stesse.

Art. 2.

Le norme della presente legge non sono applicabili alle iscrizioni, ai cartelli, alle insegne e ai mezzi di pubblicità di carattere permanente soggetti alle norme vigenti per l'applicazione della tassa comunale sulle insegne, quando si tratti di pubblicità collocata su stabili, chioschi, negozi o locali nei quali sono esercitate le attività cui si riferisce la pubblicità stessa.

Le norme della presente legge non sono, altresì, applicabili ai cartelli stradali indicatori regolamentari.

Art. 3.

L'affissione e il collocamento di scritte, di cartelli, di insegne e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il turismo nei casi e nelle zone seguenti:

a) nei tratti di strade e di sentieri soggetti a pubblico transito costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi siti nella vallata principale e nelle valli laterali o in vista delle traverse stesse, allorquando i predetti mezzi di pubblicità non contrastino con le esigenze turistiche e della tutela del paesaggio;

b) nei bivi e incroci delle strade e dei sentieri soggetti a pubblico transito o nelle loro immediate vicinanze, quando i predetti mezzi di pubblicità abbiano dimensioni limitate e servano di indicazione o di segnalazione stradale per attività turistiche di pubblico interesse (alberghi, ristoranti, funivie, seggiovie, rifugi alpini, distributori di carburanti, autorimesse, ecc.) esercitate nelle zone cui adducono le deviazioni stradali.

Tali autorizzazioni, rilasciate dall'Assessore regionale per il turismo, scadono entro il termine di tre anni e possono essere rinnovate.

Art. 4.

Per ottenere l'autorizzazione dell'Assesore regionale per il turismo, ai fini della pubblicità di cui all'articolo precedente, gli enti, le ditte e i privati interessati debbono trasmettere all'Ufficio regionale per il turismo motivata domanda, allegando il disegno del tipo di mezzo di pubblicità prescelto, con precisazione delle dimensioni, delle diciture, dei colori, della località e della ubicazione prescelti.

L'Assessore regionale per il turismo può concedere o negare l'autorizzazione e può prescrivere di modificare la forma, le dimensioni e la ubicazione del mezzo pubblicitario, in relazione alle esigenze turistiche e della tutela del paesaggio.

Art. 5.

Le scritte, i cartelli e i mezzi pubblicitari o di segnalazione stradali già affissi o già collocati prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno affissi o collocati sino alla data di scadenza delle concessioni o delle autorizzazioni in atto vigenti.

Per il mantenimento delle scritte, dei cartelli e dei mezzi pubblicitari e di segnalazione di cui si tratta dopo la scadenza delle concessioni e autorizzazioni in atto vigenti, gli interessati debbono chiedere autorizzazione all'Assessore regionale per il turismo entro il termine di scadenza delle concessioni e autorizzazioni stesse, secondo le modalità previste dal precedente art. 4.

Scaduto il termine delle concessioni e autorizzazioni di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per il turismo può ordinare e disporre, secondo le norme di cui al seguente articolo 7, la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari per i quali non sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione prescritta.

Art. 6.

Le scritte, i cartelli e i mezzi pubblicitari o di segnalazione debbono essere mantenuti in buono stato di conservazione.

Art. 7.

L'Assessore regionale per il turismo può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari esposti — dopo l'entrata in vigore della presente legge — in contrasto con le norme della legge medesima, nonchè di quelli che, già autorizzati, non ottengano la prescritta autorizzazione alla scadenza della concessione o autorizzazione in atto o non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio.

A tal fine, l'Assessore regionale per il turismo prescrive un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, entro il quale gli interessati debbono provvedere, a loro cura e spese, alla cancellazione delle scritte e alla rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari ovvero alla loro manutenzione o ripristino.

Trascorso il termine prescritto senza che gli interessati abbiano provveduto a quanto stabilito, l'Assessore regionale per il turismo provvede d'ufficio, a spese degli inadempienti, a far cancellare le scritte e a far rimuovere i cartelli e i mezzi pubblicitari, avvalendosi dell'opera degli agenti stradali, e promuove gli atti per l'applicazione, a carico degli inadempienti, delle sanzioni previste dal Codice penale.

Art. 8.

Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il turismo è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 31 maggio 1956

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1956, n. 2.

Norme in materia di industria alberghiera e di turismo.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 5 giugno 1956)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di industria alberghiera e di turismo in Valle d'Aosta sono assunte dalla Regione e sono esercitate dall'Assessorato regionale per il turismo, a' sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 2.

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi le materie relative al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tali materie, al Ministero dell'interno e al Commissariato per il turismo nonchè al Ministro per l'interno o al Commissario per il turismo sono attribuite in Valle d'Aosta, rispettivamente, all'Assessorato regionale per il turismo e all'Assessore regionale per il turismo.

Art. 3.

Spetta all'Assessore regionale per il turismo, previo parere favorevole della Giunta regionale, di riconoscere, con suo decreto, ad uno o più Comuni, alle borgate o frazioni o località loro, a' sensi e per gli effetti previsti dalle leggi, il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, oppure il carattere di località aventi particolare interesse turistico.

Con il medesimo decreto deve essere delimitato il territorio delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e delle località aventi particolare interesse turistico.

Art. 4.

Le norme del precedente art. 3 sono applicabili anche per la revoca e per le modificazioni delle dichiarazioni di riconoscimento e di delimitazione territoriale previste al precedente art. 3.

Art. 5.

Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il turismo è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 6.

Ai fini della applicazione delle norme e provvidenze varie concernenti lo sviluppo del turismo nonchè lo sviluppo e l'esercizio dell'industria alberghiera, le località riconosciute di particolare interesse turistico sono assimilate e parificate alle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 31 maggio 1956

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1956, n. 3.

Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 30 agosto 1956)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione autonoma della Valle d'Aosta nel testo deliberato dal Consiglio regionale in data 22 giugno 1956 ed annesso alla presente legge, comprendente:

1) 236 articoli sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale;

2) tre tabelle organiche dei servizi, dei posti e degli emolumenti principali annui di organico (allegati *A - B - C*).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 luglio 1956

BONDAZ

(*Omissis*: seguono n. 236 articoli di norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione con allegate n. 3 tabelle dei posti e degli emolumenti annui di organico).

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1956, n. 4.

Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 1° dicembre 1956)

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione della Valle d'Aosta esercita sulle acque pubbliche di cui dispone in base al decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546 e allo Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, siano esse in concessione novantanovennale, ovvero appartenenti al demanio regionale, tutti i poteri e tutte le attribuzioni già di pertinenza dello Stato.

Le concessioni e subconcessioni che la Regione può rilasciare per l'utilizzazione di dette acque sono disciplinate dalle norme legislative della Repubblica integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive.

Art. 2.

I poteri e le attribuzioni di cui al precedente art. 1 sono esercitati dagli Organi della Regione.

Le domande di concessione e di subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche della Regione, e così anche le domande per varianti ad utilizzazioni in atto già autorizzate dalla Regione stessa, ovvero assentite dallo Stato, ma che comportino impieghi di acque di spettanza della Regione, debbono essere dirette alla Amministrazione regionale e presentate all'Assessorato ai lavori pubblici - Ufficio regionale acque.

I versamenti ed i depositi attinenti alle istruttorie delle domande suddette, nonchè i canoni ed altri gravami fiscali di spettanza della Regione, debbono essere effettuati alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Il territorio della Regione autonoma « Valle d'Aosta » costituisce un unico bacino idrografico montano e l'utilizzazione industriale delle sue acque, nell'ambito del territorio stesso, deve effettuarsi in armonia al « piano generale di utilizzazione » disposto dal « Comitato misto », di cui al terzo comma dell'art. 8 dello Statuto regionale.

Art. 4.

Il « piano generale » stabilito dal Comitato misto ed i suoi eventuali aggiornamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Le domande non corrispondenti alle direttive del « piano generale », vigente al momento della loro presentazione, debbono essere restituite agli interessati con invito a modificarne, entro prefisso termine, gli schemi previsti di utilizzazione, per renderli conformi al « piano generale ».

In difetto, dopo la scadenza del termine, verrà provveduto alla loro reiezione a norma di legge.

Art. 5.

L'Assessore ai lavori pubblici della Regione provvede, in materia di acque pubbliche, siano queste di pertinenza del Demanio regionale o statale, ovvero alla Regione concesse, ai servizi precisati nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 523.

Compete all'Assessorato ai lavori pubblici provvedere alla emissione delle ordinanze di istruttoria, sia che riguardino domande di utilizzazione, per qualsiasi scopo, delle acque pubbliche di cui dispone la Regione, anche nel caso della concorrenza eccezionale prevista dall'art. 10 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sia che riguardino le domande di varianti di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

Compete al Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi delibere dei competenti Organi regionali, provvedere con decreto:

alla reiezione delle domande di concessione o di subconcessione per utilizzazione, per qualsiasi scopo, delle acque pubbliche di cui dispone la Regione, nonchè alla reiezione delle domande di varianti di cui al precedente art. 2;

al rilascio delle concessioni e subconcessioni relative alle acque di cui dispone la Regione o per appartenenza al suo Demanio o per concessione legislativa;

alla declaratoria di decadenza delle concessioni e subconcessioni assentite dalla Regione, secondo la procedura di cui all'art. 55 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, modificata con legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Il Presidente della Regione provvede di concerto con i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici al rilascio dei decreti relativi a domande di varianti ad utilizzazioni in atto assentite dallo Stato, che interessino acque di cui dispone la Regione. Il canone annuo strettamente afferente all'aumento di potenza che verrà prodotta con le varianti è dovuto interamente alla Regione e dovrà essere direttamente versato alla sua Tesoreria.

Art. 7.

Le utenze aventi ad oggetto piccole e grandi derivazioni, debitamente assentite dalla Amministrazione regionale, non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano ottenuto il nulla osta della Amministrazione stessa, previa richiesta motivata.

Pure per le utenze aventi ad oggetto piccole e grandi derivazioni assentite dallo Stato non può essere autorizzata la

cessione a termine dell'art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale.

I subingressi nelle domande di concessione o subconcessione non sono validi senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale.

Art. 8.

Per l'applicazione del sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi previsto dall'art. 53 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, afferente alle utenze idroelettriche date in subconcessione, provvede l'Amministrazione regionale alla istruttoria di rito ed alla proposta di liquidazione e di ripartizione del sovracanone stesso da sottoporre al competente Ministero delle finanze.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 8 novembre 1956

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1956, n. 5.

Norme di attuazione nella Valle d'Aosta della legge dello Stato 8 gennaio 1952, n. 42, che proroga la durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 1° dicembre 1956)

Visti gli articoli 2 lettera *M*) e 3 lettera *D*), 31 e 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La proroga di anni 15, disposta dall'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 42, si applica nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta a tutte le utenze di acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 e che scadranno entro il termine di anni cinque dal 24 febbraio 1952 e che, prima della pubblicazione della presente legge, non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni che hanno titolo al riconoscimento in base all'art. 2 lettera *A*) e *B*) ed all'art. 3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

Art. 2.

La proroga di cui al precedente art. 1 si applica di diritto e senza discriminazione, salvo espressa rinuncia da parte degli interessati.

Art. 3.

Le acque delle utenze prorogate, ai sensi dell'art. 1, in quanto siano utilizzate a scopi irrigui e potabili o a questi assimilati, passano, alla data dell'11 marzo 1948, al Demanio regionale e, in quanto siano utilizzate per scopi diversi, entrano, allo scadere della proroga, a far parte delle acque delle quali la Regione è concessionaria ai sensi dell'art. 7 dello Statuto regionale.

Art. 4.

Allo scadere della proroga di anni quindici, qualora persistano i fini delle derivazioni e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione regionale assicurerà la continuità degli usi praticati mediante rilascio di concessioni o di subconcessioni, a seconda che si tratti di acque del Demanio regionale o di acque delle quali la Regione è concessionaria.

Il rilascio di dette concessioni o subconcessioni è subordinato alla presentazione alla Amministrazione regionale, da parte degli utenti interessati, delle pertinenti domande, prima che si verifichi la scadenza delle proroghe di cui avranno goduto le rispettive utenze in forza della legge di proroga.

L'Ufficio regionale acque provvederà all'istruttoria di tali domande con le stesse norme procedurali in materia di rinnovazioni di concessioni stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e relative norme regolamentari.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 8 novembre 1956

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1956, n. 6.

Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 1° dicembre 1956)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La flora spontanea, in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto e le caratteristiche naturali ed ambientali di particolari zone e località alpine, deve essere salvaguardata e rispettata.

Sono soggette a particolare protezione, ai fini della presente legge, le specie di piante spontanee dichiarate protette ed iscritte nell'elenco previsto al successivo art. 2.

Art. 2.

Su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste e su parere favorevole della Giunta, il Presidente della Giunta regionale approva e modifica, con suo decreto, l'elenco delle piante spontanee dichiarate protette in tutto il territorio della Regione e delle piante spontanee dichiarate protette in determinate zone e località di particolare interesse dal punto di vista turistico o botanico.

I decreti Presidenziali di approvazione e di modificazione dell'elenco di cui al precedente comma sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e sono affissi agli albi pretori dei Comuni della Regione.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, secondo le norme di cui all'articolo precedente, può dichiarare protette, ai sensi della presente legge, tutte le piante spontanee in determinate zone aventi particolare interesse turistico o botanico.

Art. 4.

Ai fini del rispetto delle piante spontanee dichiarate protette e comprese nell'elenco di cui al precedente art. 2, sono vietati:

a) il danneggiamento anche parziale, delle piante (rottura, sradicamento, distruzione);

b) l'estirpazione di radici, di rizomi, di bulbi e di tuberi;

c) la raccolta a scopo di lucro, l'incetta ed il commercio (spedizione, acquisto e vendita) delle piante e di parte di esse (fiori, radici, ecc.);

d) la raccolta di fiori per uso personale in numero superiore ad una dozzina di esemplari per ciascuna specie di piante protette.

Art. 5.

Nella zona del Parco nazionale del Gran Paradiso, compresa nel territorio della Valle d'Aosta, sono osservati i particolari maggiori divieti o restrizioni stabiliti nel regolamento del Parco nazionale stesso.

Art. 6.

La raccolta, con o senza radici, rizomi, bulbi e tuberi, di piante spontanee dichiarate protette, può essere autorizzata in via eccezionale e in misura limitata, salvo il consenso dei proprietari dei fondi:

a) per scopi scientifici o didattici;

b) per manifestazioni organizzate in occasione di feste locali;

c) per uso medicamentoso o per distillazione.

Art. 7.

L'autorizzazione alla raccolta di piante spontanee protette è data con speciale licenza temporanea, di durata non superiore ad un anno, da rilasciarsi, a domanda degli interessati, dall'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste, d'intesa con l'Assessore regionale per il turismo.

La licenza per l'autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata quando risulti che dalla raccolta non possa derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale nè ad alcuna specie di piante spontanee protette.

Art. 8.

Nella domanda per il rilascio della licenza di autorizzazione alla raccolta debbono essere precisati: il cognome e il nome, la dimora abituale, l'età, l'occupazione o la professione del richiedente nonchè lo scopo della raccolta ed il ramo scientifico o didattico cui si dedica il richiedente.

Nella licenza di autorizzazione alla raccolta, oltre alle notizie di cui al precedente comma, debbono essere precisati anche: la durata di validità dell'autorizzazione, la quantità e la specie di piante che possono essere raccolte, la zona o la località in cui è ammessa la raccolta ed eventuali condizioni e prescrizioni alle quali è subordinata la raccolta.

Art. 9.

Per la raccolta delle piante spontanee officinali e medicinali — subordinata all'osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti — è pure necessaria l'autorizzazione data con speciale licenza temporanea, da rilasciarsi dall'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste, secondo le modalità previste dai precedenti articoli 7 e 8.

Art. 10.

Per la raccolta di piante spontanee dichiarate protette e di piante spontanee officinali e medicinali, i raccoglitori debbono recare seco e presentare in visione la licenza di autorizzazione a richiesta degli organi ed agenti incaricati della vigilanza e del controllo per l'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 11.

La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge ed il controllo sul possesso delle licenze di autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee sono esercitati dagli agenti giurati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, dagli appartenenti ai Corpi armati di polizia e dagli agenti giurati della polizia locale.

Art. 12.

I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all'autorità giudiziaria e sono puniti a mente delle sanzioni previste dal Codice penale.

Ai contravventori recidivi non può essere rilasciata licenza di autorizzazione alla raccolta per almeno cinque anni e viene ritirata la licenza eventualmente già rilasciata.

In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori procedono anche al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente a norma del Codice di procedura penale.

Gli agenti scopritori, nel trasmettere le denunzie e i verbali delle contravvenzioni all'autorità giudiziaria, debbono darne notizia all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste.

Art. 13.

In caso di infrazioni alle norme per la protezione delle piante spontanee protette, il proprietario del terreno in cui avviene la raccolta deve invitare, personalmente o per mezzo

di suoi incaricati, i contravventori a sospendere la raccolta, segnalando nel contempo le infrazioni alle predette norme al Comune o al più vicino posto di Polizia.

Art. 14.

Gli Assessorati regionali della pubblica istruzione e del turismo debbono promuovere, con opportuni mezzi e opuscoli illustrativi, la conoscenza e il rispetto della flora alpina della Valle d'Aosta e, in particolare, della flora spontanea protetta a' sensi della presente legge.

Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e nei collegi della Valle d'Aosta, debbono essere, ogni anno, illustrati agli alunni gli scopi delle norme vigenti in materia di protezione della flora spontanea.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 8 novembre 1956

BONDAZ

(3666)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4101616) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.